



# COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### SEGRETERIA COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 162 del 18/07/2022

#### **Determina del Responsabile di Settore N. 38 del 30/06/2022**

**OGGETTO:** Liquidazione competenze Avv. Bernardoni per il ricorso al TAR Abruzzo dei Sigg.ri Di Filippo Giancarlo e Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Responsabile del Servizio Amministrativo è vacante;
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30.04.2021, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la delibera di Consiglio Comunale N 28 del 30/07/2021 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2021-2023 – Variazione di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, d.lgs n. 267/2000 con applicazione anche dell'avanzo di amministrazione e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, d.lgs n. 267/2000", pubblicata sull'Albo Pretorio online al n. 338 del 06/08/2021;

Dato atto:

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022/2024 è stato prorogato al 30.06.2022 con decreto del Ministero dell'Interno del 31.05.2022, pubblicato sulla G.U. n.1 27 del 01.06.2022;
- Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città tenutasi in data 28.06.2022, e previa intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 28 giugno 2022 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto l'ulteriore differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- che l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recita: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie

locali, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza [...]";

- che l'art. 163, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, recita: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

VISTA chrattasi di spesa regolarmente impegnate;

CONSIDERATO che i servizi sono stati regolarmente svolti;

VISTA la fattura n. 5 del 29.06.2022 di euro 2.309,21 rimessa dall' Avv. Bernardoni Caterina per le competenze suddette, acquisita al Prot. 3926 del 29.06.2022;

PRESO ATTO che l'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: "1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

CONSIDERATE le "Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 907 del 24 ottobre 2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4, del d.lgs. 50/2016, l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei "principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica";

VISTO il d.m. 10 marzo 2014, n. 55;

DATO ATTO che con Comunicato ANAC del 16.10.2019 avente ad oggetto "indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici" è stato stabilito che per i servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett.d) del D.Lgs 50/2016 è necessaria la generazione del CIG sul portale preposto;

DATO ATTO che a suddetto provvedimento è stato associato CIG n. Z8F36F7D44;

PRESO ATTO della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – datata 16.12.2021 che richiama il foglio informativo n. 1-2/2019 e le disposizioni ivi contenute, secondo le quali "...il Durc va richiesto esclusivamente nei casi in cui il professionista presti la sua opera intellettuale con l'ausilio di dipendenti (...) con riferimento specifico alla Cassa Forense, la particolarità della normativa, la diversa natura dei contributi nonché le varie modalità di pagamento e il complesso meccanismo dell'efficacia dell'anno ai fini pensionistici, rendono impossibile da parte dell'Ente la produzione e il rilascio di un certificato che abbia i contenuti e la validità del Durc. Gli Avvocati iscritti alla Cassa Forense, però, hanno diritto ad ottenere una certificazione di regolarità contributiva (e dichiarativa) che l'ente rende nel rispetto della normativa previdenziale forense con contenuti analoghi a quelli previsti dal DURC (...)";

PRESO ATTO, altresì, del parere del Consiglio Nazionale Forense del 19.11.2021 secondo cui il DURC deve intendersi come "strumento di verifica dell'affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto limitato nell'applicazione a tali soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo", concludendo che il DURC non può, pertanto, "essere richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all'esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al cd. DURC";

ACCERTATO, pertanto, che la regolarità contributiva non è necessaria per le prestazioni in oggetto;

ACCERTATA la tracciabilità dei flussi ai sensi del D.Lgs 136/2010;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta fattura;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 107 D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO DEL:

- D.Lgs n. 267/2000;
- D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Principio contabile e finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 118/2011);
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale di contabilità;

#### DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa di:

Liquidare la somma di Euro 2.309,21 IVA inclusa all'Avv. Bernardoni per il ricorso al TAR Abruzzo dei Sigg.ri Di Filippo Giancarlo e Claudio ;

Di far fronte alla suddetta spesa con le risorse impegnate sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2022 sul Cap. 1058/0 P.d.C. 1.03.02.11.006;

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Di dare atto che la presente determinazione:

- a) sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Roberto Mari)

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 162 del 30/06/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARI ROBERTO** in data **18/07/2022**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 162 del 30/06/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile **DI ROCCO EMILIANO** in data 18/07/2022

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 434

Il 18/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **162 del 18/07/2022** con oggetto

**Liquidazione competenze Avv. Bernardoni per il ricorso al TAR Abruzzo dei Sigg.ri Di Filippo Giancarlo e Claudio**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MARI ROBERTO** il 18/07/2022